

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4312

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LUBRANO di RICCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1999

—————

Tutela delle abitazioni agricole dal rumore della caccia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce da un recente provvedimento adottato dal Sindaco del comune di Acerra, in provincia di Napoli.

Gli abitanti di un'area agricola, denominata Palmiano, ed in particolare un genitore esasperato dal pianto della propria bambina ad ogni fucilata, si sono rivolti alle Autorità per impedire la continuazione di un'attività di caccia sicuramente legittima secondo le norme in materia venatoria, ma lesiva della salute pubblica in quanto, com'è stato accertato, esercitata in violazione degli *standard* previsti dalle norme in materia di inquinamento acustico.

Su richiesta del Sindaco di Acerra, l'ASL NA 4 ha espresso parere favorevole all'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente ex articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, prescrivendo cautelativamente la distanza di 400 metri (4 volte superiore a quella prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157) dalle abitazioni. Tale parere è stato preceduto da prove fonometriche effettuate dai tecnici dell'ASL che hanno misurato il rumore prodotto da alcuni spari di fucili calibro 12 caricati con bossoli simili a quelli utilizzati dai cacciatori della zona.

Per la località Palmiano di Acerra, classificata area di II classe, i valori limite assoluti di immissione non possono superare il leq di 55 db (A) nelle ore diurne e 45 db (A) nelle ore notturne. I rilievi fonometrici dell'ASL hanno accertato, invece, un leq di 74,2 db (A) sparando a 100 metri dall'apparecchio rilevatore e di 69,5 db (A) sparando a 150 metri.

I tecnici dell'ASL NA 4 hanno accertato anche il cosiddetto limite differenziale di immissione, definito dall'articolo 2, comma 3, lettera b), della citata legge n. 447 del

1995, come il valore determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (dopo gli spari) ed il rumore residuo (cioè il rumore di fondo esistente comunque nella zona indipendentemente dagli spari). Esso è risultato essere di 34,2 dB nel caso di spari a distanza di 100 metri dall'apparecchio e 29,5 dB nel caso di spari a 150 metri di distanza. Anche il rumore differenziale di immissione è risultato essere pertanto superiore agli *standards* previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1997, n. 280.

Considerato che le aree in cui viene esercitata l'attività venatoria sono, come la località Palmiano di Acerra, zone rurali a basso rumore di fondo, e che la legge sulla caccia consente ai cacciatori di sparare a soli 100 metri dagli immobili - distanza alla quale, come si è accertato ad Acerra vengono violati gli *standards* previsti - in tutt'Italia la caccia nelle aree agricole viene esercitata in violazione delle norme a tutela dall'inquinamento acustico.

Il presente disegno di legge propone pertanto una modifica della legislazione in materia venatoria al fine di aumentare le distanze dalle abitazioni per la tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle fucilate, così come consigliato dall'ASL Napoli 4 al sindaco del comune di Acerra.

In particolare, si propone di modificare la legge quadro n. 157 del 1992 in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, che, all'articolo 21, comma 1, lettera e), vieta l'esercizio venatorio nelle zone comprese nell'arco di cento metri dagli immobili, fabbricati e

stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro.

Questa norma trova la sua *ratio* esclusivamente nella prevenzione di incidenti di caccia e pertanto non appresta alcuna tutela per il cittadino rispetto al rumore provocato da continui spari nelle aree agricole abitate.

Eppure è noto come il rumore possa influenzare il benessere psico-fisico degli individui.

In particolare, il rumore conseguente ad inattese fucilate può creare situazioni di *stress*, di interruzioni del sonno, di disturbo delle attività di studio o di lavoro ed è un fattore di rischio in relazione ad alterazioni nosologiche.

La modifica proposta intende dunque prevenire tali effetti indesiderati e soprattutto nocivi per la salute degli abitanti delle aree agricole.

## **DISEGNO DI LEGGE**

—

### **Art. 1.**

1. All'articolo 21 comma 1, lettera *e*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola «cento» è sostituita dalla seguente: «quattrocento».

N. 4312

**DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore LUBRANO di RICCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1999

---

Tutela delle abitazioni agricole dal rumore della caccia

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce da un recente provvedimento adottato dal Sindaco del comune di Acerra, in provincia di Napoli.

Gli abitanti di un'area agricola, denominata Palmiano, ed in particolare un genitore esasperato dal pianto della propria bambina ad ogni fucilata, si sono rivolti alle Autorità per impedire la continuazione di un'attività di caccia sicuramente legittima secondo le norme in materia venatoria, ma lesiva della salute pubblica in quanto, com'è stato accertato, esercitata in violazione degli *standards* previsti dalle norme in materia di inquinamento acustico.

Su richiesta del Sindaco di Acerra, l'ASL NA 4 ha espresso parere favorevole all'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente ex articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, prescrivendo cautelativamente la distanza di 400 metri (4 volte superiore a quella prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157) dalle abitazioni. Tale parere è stato preceduto da prove fonometriche effettuate dai tecnici dell'ASL che hanno misurato il rumore prodotto da alcuni spari di fucili calibro 12 caricati con bossoli simili a quelli utilizzati dai cacciatori della zona.

Per la località Palmiano di Acerra, classificata area di II classe, i valori limite assoluti di immissione non possono superare il leq di 55 db (A) nelle ore diurne e 45 db (A) nelle ore notturne. I rilievi fonometrici dell'ASL hanno accertato, invece, un leq di 74,2 db (A) sparando a 100 metri dall'apparecchio rilevatore e di 69, 5 db (A) sparando a 150 metri.

I tecnici dell'ASL NA 4 hanno accertato anche il cosiddetto limite differenziale di immissione, definito dall'articolo 2, comma 3, lettera b), della citata legge n. 447 del

1995, come il valore determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (dopo gli spari) ed il rumore residuo (cioè il rumore di fondo esistente comunque nella zona indipendentemente dagli spari). Esso è risultato essere di 34,2 dB nel caso di spari a distanza di 100 metri dall'apparecchio e 29,5 dB nel caso di spari a 150 metri di distanza. Anche il rumore differenziale di immissione è risultato essere pertanto superiore agli *standards* previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1997, n. 280.

Considerato che le aree in cui viene esercitata l'attività venatoria sono, come la località Palmiano di Acerra, zone rurali a basso rumore di fondo, e che la legge sulla caccia consente ai cacciatori di sparare a soli 100 metri dagli immobili - distanza alla quale, come si è accertato ad Acerra vengono violati gli *standards* previsti - in tutt'Italia la caccia nelle aree agricole viene esercitata in violazione delle norme a tutela dall'inquinamento acustico.

Il presente disegno di legge propone pertanto una modifica della legislazione in materia venatoria al fine di aumentare le distanze dalle abitazioni per la tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle fucilate, così come consigliato dall'ASL Napoli 4 al sindaco del comune di Acerra.

In particolare, si propone di modificare la legge quadro n. 157 del 1992 in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, che, all'articolo 21, comma 1, lettera e), vieta l'esercizio venatorio nelle zone comprese nell'arco di cento metri dagli immobili, fabbricati e

stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro.

Questa norma trova la sua *ratio* esclusivamente nella prevenzione di incidenti di caccia e pertanto non appresta alcuna tutela per il cittadino rispetto al rumore provocato da continui spari nelle aree agricole abitate.

Eppure è noto come il rumore possa influenzare il benessere psico-fisico degli individui.

In particolare, il rumore conseguente ad inattese fucilate può creare situazioni di *stress*, di interruzioni del sonno, di disturbo delle attività di studio o di lavoro ed è un fattore di rischio in relazione ad alterazioni nosologiche.

La modifica proposta intende dunque prevenire tali effetti indesiderati e soprattutto nocivi per la salute degli abitanti delle aree agricole.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 21 comma 1, lettera *e*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola «cento» è sostituita dalla seguente: «quattrocento».